REPUBBLICA ITALIANA

Anno 70° - Numero 12



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 18 marzo 2016

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2, l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 17 marzo 2016, n. 3.

to di programmazione finanziaria del Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014-2020 con le procedure adottate ai sensi della delibera CIPE n. 10/2015, per azioni di sostegno e di sistema alle strategie sociali ed alle politiche inclusive nonché per fronteggiare eventi straordinari.

Art. 53.

Trasferimento al fondo unico ex articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 degli altri fondi istituiti presso la CRIAS

- 1. Il fondo di garanzia istituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane siciliane (CRIAS) con gli articoli 20 e 21 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35 è soppresso e le correlate attività sono riversate per le stesse finalità nel fondo unico a gestione separata costituito presso la CRIAS ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.
- 2. Il fondo a gestione separata istituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane siciliane (CRIAS) con l'articolo 68 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 è soppresso e le correlate attività sono riversate per le stesse finalità nel fondo unico a gestione separata costituito presso la CRIAS ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale n. 6/1997.
- 3. Le risorse finanziarie trasferite alla CRIAS in attuazione dell'articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 non impegnate sono riversate per le stesse finalità nel Fondo Unico a gestione separata costituito presso la CRIAS ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale n. 6/1997.

Art. 54.

Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6.

- 1. All'articolo 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 le parole "alle imprese agricole socie di cooperative o di società di capitali che deliberano un aumento di capitale. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea sono stabilite le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni, per la fruizione delle quali, ferma restando la sottoscrizione dell'aumento di capitale di ogni impresa agricola avente diritto al contributo oggetto della domanda, è presentata un'unica richiesta per ogni cooperativa o società di capitali." sono sostituite dalle parole "alle società cooperative e alle società agricole di capitali che deliberano un aumento di capitale. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni.";
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
- "2. Gli istituti di credito, per l'erogazione dei mutui di durata almeno decennale finalizzati al consolidamento delle passività onerose, stipulano, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, una convenzione con l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.";

- c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
- "3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nei limiti e conformemente a quanto previsto dal Regolamento (CE) 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo ed al Regolamento (CE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis.";
 - d) i commi 4 e 5 sono abrogati;
- e) al comma 6 bis le parole "alla data del 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle parole "al 31 dicembre dell'anno precedente.".

Art. 55.

Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37 si interpreta nel senso che i benefici previsti dal comma l dell'articolo 2 della suddetta legge si applicano ai soci delle cooperative agricole, già utilmente inserite in graduatoria per il godimento dei suddetti benefici, per le quali sia stato dichiarato lo stato di insolvenza ovvero siano pendenti o già definite le procedure di fallimento o liquidazione coatta amministrativa.

Art. 56.

Interventi finanziari in favore delle Università degli Studi di Palermo, Catania e Messina

1. Al fine di favorire il diritto allo studio e l'ammodernamento delle Università degli Studi di Palermo, Catania e Messina, una quota parte dei fondi PAC 2014-2020, in misura non inferiore a 3.000 migliaia di euro, è destinata in parti uguali a ciascuna delle predette Università.

Art. 57.

Provvidenze in favore delle imprese agricole danneggiate da eventi atmosferici

- 1. Per i danni subiti dalle imprese del comparto agricolo a seguito di eccezionali calamità naturali, riconosciuti ai sensi delle normative vigenti è istituito, per l'esercizio finanziario 2016, un fondo con la dotazione finanziaria di 4.000 migliaia di euro da ripartire sulla base di criteri stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, previa delibera della Giunta regionale, che dovrà contenere l'assegnazione delle risorse in proporzione ai danni subiti dal territorio e solo dopo il completamento dell'iter istruttorio di riconoscimento da parte del Consiglio dei Ministri.
- 2. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei

settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento (CE) 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dell'1 luglio 2014, n. L 193.

Art. 58.

Cofinanziamento Fondo nazionale per le non autosufficienze

- 1. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire con riguardo alle persone non autosufficienti di cui al "Fondo nazionale per le non autosufficienze", istituito dall'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a seguito delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2015, concernente il riparto delle risorse per l'anno 2015 del predetto "Fondo nazionale per le non autosufficienze" è autorizzata per l'anno 2016 la spesa complessiva di 5.000 migliaia di euro quale cofinanziamento regionale aggiuntivo alle risorse assegnate in favore della Regione siciliana per la copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza sociosanitaria di cui al citato decreto.
- 2. La spesa di cui al comma 1 è iscritta nell'ambito dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, Missione 12, Programma 2, Macro-aggregato 1.04 (capitoli 183350 183785).

Art. 59. Centrale unica di committenza

- l. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, alla spesa connessa all'attività svolta dalla "Centrale unica di committenza", di cui all'articolo 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, per gli acquisti di beni e servizi per gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, si fa fronte, a decorrere dall'anno 2016, con le risorse correnti del Fondo sanitario regionale, nel limite annuo massimo di 1.000 migliaia di euro.
- 2. La spesa di cui al comma 1, a seguito di riparto delle risorse correnti del Fondo sanitario regionale, è iscritta in apposito capitolo dell'Assessorato regionale dell'economia, Dipartimento regionale bilancio e tesoro, Missione 1 Programma 3.

Art. 60.

Funzioni ispettive e di vigilanza dell'Assessorato regionale dell'economia

1. Per le finalità di cui al comma 7 dell'articolo 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 per la Ragioneria generale della Regione è autorizzata la spesa di 20 migliaia di euro, per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, per la corresponsione del trattamento di trasferta spettante al personale regionale incaricato. La spesa è iscritta alla Missione I - Programma 11 del bilancio della Regione.

Art. 61. *Contratti di servizio*